

Il principio di prevedibilità nell'applicazione delle misure di prevenzione

Con le sentenze del 24 gennaio 2019, nn. 24 e 25, la Corte Costituzionale, in applicazione dei rilievi mossi a livello europeo sulla normativa interna delle misure di prevenzione, ha operato una svolta decisiva in materia, dichiarando incostituzionali quelle applicate sul solo presupposto della pericolosità generica del soggetto proposto, in quanto considerato non sufficientemente rispettoso del principio di prevedibilità delle conseguenze delle proprie condotte.

di **CLAUDIA DI PIRRO BELLISARIO***

Legalità e prevedibilità

Il principio di prevedibilità della sanzione è previsto a livello transnazionale all'interno dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, al comma 1, introduce esplicitamente il concetto di *nulla poena sine lege*, per cui nessuno può essere condannato per un'azione od un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, né può essere inflitta una pena che sia più grave di quella che sarebbe stata applicabile nel tempo in cui il reato è venuto ad esistenza.

La base normativa di tale principio nell'ordinamento nazionale è senza dubbio quella della legalità, che trova dignità normativa all'interno dell'art. 25 della Carta fondamentale ed intesa nella sua accezione di prevedibilità e di precisione, che assurge a linea guida per l'organo giudiziario ogniqualvolta esso si trovi a dover applicare nel concreto le norme di legge.

Dal principio di legalità derivano, quali precipitati logici, quello della tassatività e del divieto di analogia.

La prevedibilità, con tutti i suoi corollari, ha trovato tradizionalmente il proprio naturale ambito applicativo all'interno dell'ordinamento penale, laddove gli interessi in gioco sono talmente delicati da risultare necessaria, se non addirittura essenziale, l'introduzione di un criterio, come quello della calcolabilità *ex ante* della sanzione, atto a calmarare e dunque ad evitare i risvolti aberranti che un'applicazione del diritto letterale e senza freni potrebbe comportare.

Attraverso la prevedibilità il Legislatore ha in buona sostanza inteso garantire la massima forma di tutela pos-

sibile al soggetto che si trova a subire una sanzione, che poteva conoscere e facilmente prevedere con gli ordinari strumenti del diritto, prefigurandosi con chiarezza, prima di determinare le proprie azioni in un senso piuttosto che in un altro, quali sarebbero potute essere le conseguenze del suo agire o non agire, a seconda dei casi.

La prevedibilità appare dunque concetto più ampio rispetto a quello di mera legalità, che la stessa Corte Costituzionale individua, piuttosto, quale impianto giuridico su cui si innesta la prima.

La prevedibilità è allora una *summa* del contenuto di due norme costituzionali, l'art. 25 cennato, inteso quale principio di irretroattività sfavorevole della sanzione e l'art. 3¹, col quale viene sancita la legittimità della cosiddetta retroazione favorevole, in ossequio all'ulteriore principio dell'uguaglianza sostanziale.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali

La normativa di riferimento per le misure di prevenzione è rappresentata attualmente dal D.Lgs. n. 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", in costante evoluzione per effetto dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in materia, nonché dell'influenza degli arresti della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le misure di prevenzione rappresentano uno strumento efficacissimo per la lotta alla criminalità organizzata, tanto da essere stata prevista dapprima l'estensione dell'applicabilità di quelle personali anche agli indiziati di mafia e, successivamente, se ne è affermata la possibilità di applicazione disgiunta delle patrimoniali rispetto alle personali.

Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che sulla legittimità delle misure di prevenzione ha avuto più volte modo di pronunciarsi, nonché da autorevole dottrina, le misure di prevenzione sono essenziali, non esistendo nel nostro ordinamento un'alternativa altrettanto valida che riesca ad assicurare lo stesso grado di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo costituzionalmente protetti.

Le misure di prevenzione hanno una genesi antica: se ne trovano le prime tracce ancor prima del regime fascista, che le consacrò definitivamente a veri e propri strumenti legali attraverso una normativa *ad hoc* contenuta all'interno del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e, successivamente, nel Testo Unico del 1931.

Si tratta di strumenti *praeter delictum*, ovvero applicabili prima e/o indipendentemente dalla commissione di reati, poiché basandosi sul "solo" presupposto della pericolosità del soggetto che ne diventa destinatario: il giudizio di pericolosità, dunque, prescinde dalla precedente commissione di reati².

Con l'avvento della Costituzione si pose per la prima volta il problema della legittimità e quindi della compatibilità di tali strumenti con i principi costituzionali e, in particolar modo, con il cosiddetto "zoccolo duro" di diritti; le misure di prevenzione, infatti, sono da sempre oggetto di accesa discussione dottrina e giurisprudenziale, nella continua ricerca di un valido presupposto costituzionale che ne legittimi l'adozione e che spesso sembra sfuggire o essere troppo flebile per autorizzare l'utilizzo di mezzi così invasivi della libertà e degli altri diritti fondamentali.

Senza una forte base costituzionale, si rischierebbe infatti di ricadere nel sistema del sospetto, che in uno Stato di diritto non appare tollerabile.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione patrimoniali, la soluzione è risultata essere più agevole, in quanto, incidendo esse sul patrimonio – che è assistito da minori garanzie rispetto a quelle previste a tutela della libertà personale – trovano il loro naturale fondamento negli artt. 41³ e 42⁴ della Costituzione.

Per le misure personali, invece, il discorso appare evidentemente più delicato. La Corte Costituzionale⁵ ne ha affermato la legittimità, sancendone il fondamento nell'art. 2 della Carta fondamentale – nei diritti inviolabili dell'uomo che lo Stato si impegna a tutelare, anche attraverso restrizioni della libertà che non siano costituzionalmente inammissibili –, nonché nei successivi artt. 25 e 27⁶.

Stante quanto sopra, le misure di prevenzione sono da ritenersi legittime, l'ulteriore nodo che si pone a questo punto è quello di stabilire in quale misura lo sono: esse

devono essere rispettose del principio di legalità, per cui la misura può essere irrogata solo in quanto espressamente prevista dalla legge e, dovendo possedere quale fine ulteriore quello della prevenzione, necessitano di trovare applicazione solo per mezzo degli organi giurisdizionali ordinari ed a seguito dello svolgimento di un procedimento, con il riconoscimento delle dovute garanzie giurisdizionali, nonché nel rispetto del diritto di difesa, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 13⁷ e 16⁸ della Costituzione.

L'intervento europeo...

Chiarito cosa debba intendersi per principio di prevedibilità e fatta la dovuta introduzione sulle misure di prevenzione, a questo punto v'è da domandarsi come la prevedibilità possa trovare spazio nella disciplina che qui interessa.

Di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha aperto le porte a tale principio nell'ordinamento amministrativo, finendo, anche in quell'ambito, per essere ormai considerato irrinunciabile.

Con la sentenza 23 febbraio 2017 (de Tommaso contro Italia), la Grande Camera della Corte EDU ha affermato l'incompatibilità della disciplina italiana delle misure di prevenzione personali – fondate sulle fattispecie di pericolosità generica di cui alla L. n. 1423 del 1956, oggi trasfuse nell'art. 1 della D.Lgs. n. 159 del 2011⁹ – con la libertà di circolazione, riconosciuta dall'art. 2, Prot. 4 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo¹⁰.

In particolare, nella vicenda all'attenzione della Corte, si disquisiva in relazione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 6 del Codice antimafia, applicata al di là dei principi di prevedibilità ed accessorietà. L'art. 2, Prot. 4 della CEDU tutela la libertà di circolazione in ottemperanza ad alcuni requisiti che ne condizionano la possibilità di compressione: previsione per legge; rispetto degli interessi elencati al comma 3 della medesima disposizione e, quindi, sicurezza nazionale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale o dei diritti e libertà altrui e proporzione tra il rispetto del diritto garantito dalla norma e le esigenze della collettività.

Il requisito della previsione per legge, a cui è subordinata la liceità di ogni ipotesi di restrizione di un diritto convenzionale, comporta non soltanto la necessità di individuare, nell'ordinamento nazionale, una specifica base legale che consenta tale compressione, ma anche quella ulteriore che essa risulti effettivamente conoscibile per l'interessato, che deve essere posto dall'ordinamento nelle condizioni migliori per prevedere le conseguenze che potranno derivare dalle proprie condotte.

Non sono sorti dubbi né in merito alla legittimità della base legale della misura in questione, ossia la L. n. 1423 del 1956 (oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 159 del 2011), né in merito all'accessibilità di tale articolato normativo da parte del cittadino.

La questione spinosa è risultata essere piuttosto un'altra, vale a dire quale debba essere lo *standard* di prevedibilità richiesto ai fini del rispetto del principio di tassatività. La Corte, sul punto, ha concluso ritenendo assolutamente insufficiente la prevedibilità delle conseguenze della propria condotta per il soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale in parola e, dunque, nel senso della totale inadeguatezza della legislazione italiana in materia rispetto allo *standard* convenzionale.

La Corte, pertanto, ha ritenuto che il Codice antimafia italiano non contenga previsioni sufficientemente dettagliate su che tipo di condotta sia da considerare espressiva di pericolosità sociale; in particolare, nel caso specifico, la violazione appariva legata all'asserita esistenza di tendenze criminali attive, considerate bastevoli, da sole, a giustificare e legittimare l'adozione della misura in argomento, senza attribuire specifici comportamenti o attività criminali al soggetto, basandosi, nel decidere per l'applicazione della misura, sul solo fatto che lo stesso, pregiudicato, non avesse fissa e legale occupazione e che la sua vita fosse caratterizzata da regolari rapporti con rappresentanti di spicco della malavita locale.

La Corte europea ha ritenuto che quello adottato nel caso alla sua attenzione fosse un criterio di fatto corrispondente a quello dichiarato incostituzionale dalla stessa Corte Costituzionale¹¹, circa la categoria dei cosiddetti proclivi a delinquere.

I Giudici di Strasburgo hanno osservato che, nonostante i ripetuti interventi nel tempo da parte della Corte Costituzionale italiana sul tema, l'utilizzo delle misure di prevenzione rimane evidentemente ancora legato in misura eccessiva ad un giudizio prognostico da parte delle Corti nazionali, poiché mai sono stati chiaramente identificati gli elementi fattuali e le specifiche tipologie di condotta che devono essere prese in considerazione per valutare la reale pericolosità sociale dall'individuo, presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di prevenzione in parola.

Un'ulteriore censura mossa dalla Corte EDU è quella relativa alla lamentata vaghezza ed imprecisione del contenuto delle prescrizioni che possono essere im-

poste all'interessato, che si traduce in un illimitato richiamo all'intero ordinamento giuridico italiano, poiché la legislazione interna non fornisce alcuna chiarificazione sulle norme specifiche la cui inosservanza dovrebbe essere considerata quale ulteriore indicazione della pericolosità sociale richiesta al fine di un legittimo utilizzo di strumenti così incisivi nella sfera dei diritti più intimi di colui che ne viene colpito. La normativa ad oggi in vigore, in effetti, si limita a fare un richiamo – che risulta troppo generico – al dovere di ogni individuo di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo dell'ordinamento.

La disciplina delle fattispecie di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. a) e b), del Codice antimafia, quanto la disciplina delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, sono state ritenute dalla Corte EDU incompatibili con gli *standard* di qualità della legge richiesti per giustificare qualsiasi limitazione di un diritto convenzionale.

Non essendo la misura in discussione stata applicata conformemente ad una legge nazionale che possa considerarsi in linea con i requisiti di qualità richiesti dalla giurisprudenza di Strasburgo, la maggioranza della Corte si è astenuta dall'esaminare l'ulteriore questione che era stata posta, relativa alla circostanza per cui la misura potesse ritenersi necessaria in una società democratica, per il perseguimento di una delle legittime finalità menzionate dall'art. 2, Prot. 4 CEDU.

Di recente La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 43826 del 19 aprile 2018, nell'affrontare il tema della compatibilità con la CEDU delle misure di prevenzione personali applicabili ai soggetti considerati pericolosi generici, ha stilato un elenco molto rigoroso di requisiti che devono essere ben individuati, al fine di

poter qualificare un determinato soggetto come sottoponibile a misura.

La perimetrazione della pericolosità deve essere desunta da condotte non genericamente indicative della propensione al delitto, ma costituenti reato e capaci di produrre reddito, storicamente individuate nella fase iniziale e finale: l'individuazione del *dies a quo* della pericolosità va operata anche tenendo conto della commissione del primo reato, apprezzandone l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e, dunque, l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza.

I Giudici del Supremo Consesso hanno stabilito che l'accertamento deve essere svolto esclusivamente sulla base di elementi di fatto, onde delineare con precisione

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

È illegittima l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca (anche per equivalente) nei confronti delle persone abitualmente dedite ai traffici delittuosi (art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011)

la realizzazione dei traffici delittuosi, che richiedono un comportamento costituente delitto. Tali condotte, realizzate in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile, devono concretamente riuscire a delineare un profilo soggettivo che sia abitualmente dedito al delitto come pratica comune di vita, per periodi apprezzabili e significativi. Ulteriore requisito consiste successivamente nella verifica della concreta produzione di un reddito illecito (il provento), non risultando sufficiente l'astratto inquadramento del delitto tra quelli idonei a produrre profitti illeciti. Si deve conclusivamente procedere all'accertamento della destinazione, almeno parziale, di tali proventi per il soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

...e la risposta nazionale

Nonostante la sentenza europea analizzata abbia avuto come specifico oggetto le misure di prevenzione personali, è tuttavia possibile prevedere che anche quelle patrimoniali, fondate sulle fattispecie di pericolosità generica, siano destinate a cadere sotto la censura che ha colpito le prime; la VIII Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 14 marzo 2017, in applicazione di quanto emerso a livello giudiziario ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle misure di prevenzione personali, oltre che di quelle patrimoniali (in particolare in relazione alla confisca antimafia).

Nell'ordinanza di remissione si sosteneva che il giudizio di inadeguatezza rispetto agli *standard* europei, formulato in relazione alla libertà di circolazione, non potesse rimanere ivi confinato, ma dovesse necessariamente suggerire una riflessione più ampia, che involgesse l'intera materia *de qua*, investendo anche la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, nella considerazione che anche le limitazioni al diritto di proprietà appaiono legittime in quanto previste dalla legge ed in effetti, anche rispetto ad esse, la base legale deve obbligatoriamente rispondere ai medesimi requisiti di qualità che valgono per la limitazione di qualsiasi altro diritto convenzionale.

A complicare un quadro già di per sé tutt'altro che semplice, si è rinverdito ultimamente anche l'annoso dibattito sulla natura giuridica, preventiva o sanzionatoria, delle misure di prevenzione, con particolare riguardo alla confisca di prevenzione¹², problema che rileva ai fini dell'applicabilità del principio di irretroattività proprio del sistema sanzionatorio.

Con le recentissime sentenze 24 e 25 del 24 gennaio 2019, depositate contestualmente lo scorso 27 febbraio, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle questioni emerse.

Con la prima delle due pronunce, che in tale sede maggiormente interessa, è stata dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, nonché di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone da ritenersi abitualmente dedite a traffici delittuosi, ai sensi dell'art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011.

La giurisprudenza di legittimità ha tentato nel tempo di riempire di contenuto, in via interpretativa, norme di legge di per sé imprecise. Ciò è legittimo, a condizione che tale interpretazione garantisca un'applicazione del diritto che risulti prevedibile. Tale prevedibilità è stata esclusa dai Giudici costituzionali rispetto alla fattispecie descritta dalla lett. a) dell'art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 – l'essere abitualmente dediti a traffici delittuosi –, dichiarata dunque costituzionalmente illegittima, mentre è stata riconosciuta presente all'interno del disposto di cui alla lett. b) del medesimo art. 1 – il vivere abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose –; le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, potranno continuare ad essere applicate sulla base della fattispecie di cui all'art. 1 lett. b) e c), oltre che di quelle di pericolosità qualificata, mentre possono ritenersi integralmente travolte dalla pronuncia di incostituzionalità quelle applicate sul presupposto *ex* lett. a) della norma.

Tale pronuncia ha l'ulteriore pregio di condurre un'accurata analisi della *ratio* sottesa alle misure di prevenzione, sviluppando il ragionamento in maniera diversificata per le misure personali rispetto a quelle patrimoniali.

Viene riconosciuta alle misure di prevenzione personali natura preventiva, con la precisazione che il giudizio prognostico sulla pericolosità della persona è un requisito ulteriore e distinto rispetto all'accertamento, definito di carattere diagnostico-retrospettivo, della riconducibilità del soggetto ad una delle fattispecie di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011.

Un diverso discorso viene condotto invece in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, la cui logica applicativa viene individuata nell'origine illecita dei beni da confiscare, che va sempre concretamente accertata, anche se in via presuntiva: l'ablazione patrimoniale, infatti, si giustifica in quanto fondata su una ragionevole presunzione – pur sempre relativa – che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita.

Tale presunzione, precisa la Corte, può dirsi ragionevole solo quando sia dimostrata la correlazione temporale tra il momento in cui il bene è stato acquistato e quello in cui il soggetto ha tenuto le condotte riconducibili a quelle previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (e dell'art. 1 richiamato). Tale requisito appare necessario per evi-

tare che la misura acquisti i connotati di una vera e propria sanzione, circostanza che apparirebbe non compatibile con i parametri costituzionali di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata.

Viene dunque affermata dalla Corte la preponderanza della natura ripristinatoria della confisca di prevenzione rispetto a quella sanzionatoria, poiché strumento atto a neutralizzare l'arricchimento di cui il soggetto non avrebbe potuto godere se non avesse posto in essere l'attività criminosa presupposta.

La Corte, a conclusione di tale ricostruzione, ha pro-

ceduto all'elaborazione di uno statuto garantistico da seguire nell'applicazione delle misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali, che cerca di dare una risposta all'esigenza di prevedibilità richiesta in sede europea. Tale sistema di garanzie di fonda sui tre principali piani della legalità, della proporzione e del giusto processo.

* **Claudia Di Pirro Bellisario**, *Capitano della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Emilia.*

Note

¹ "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

² Mantovani F., *"Diritto Penale"*, CEDAM, 2017.

³ "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

⁴ "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità".

⁵ Pronuncia n. 68 del 1964.

⁶ "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte".

⁷ "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni

violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".

⁸ "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

⁹ "I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

¹⁰ "Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio. 3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica".

¹¹ Sentenza n. 177 del 1980.

¹² F. Menditto, *"Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto"* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2010.